

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E/O DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI INIZIATIVE MERITEVOLI**

Il consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Vicenza, nella seduta del 5 marzo 2018 adotta il seguente Regolamento.

In attuazione delle proprie funzioni istituzionali, l'Ordine dei Farmacisti di Vicenza favorisce le iniziative volte allo sviluppo della professione del Farmacista.

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte dell'Ordine dei Farmacisti di Vicenza (in seguito *OdFV*), di patrocinio, vantaggio economico, contributo economico in favore di iniziative meritevoli, o borse di studio al merito come individuate all'articolo 2.
2. La decisione dell'OdFV è assunta sulla base di una valutazione discrezionale e insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

### **Art. 2**

#### **Individuazione delle iniziative meritevoli**

1. Le iniziative per le quali possono essere concessi dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti (in seguito COF), in via alternativa o cumulativa e in ogni caso su richiesta preventiva dell'interessato, il patrocinio e/o l'erogazione di un contributo economico sono, a titolo esemplificativo:

- a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal regolamento sulla formazione continua in Medicina (ECM);
- b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale del farmacista, la diffusione della cultura e dei valori della professione;
- c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per il farmacista.

2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio e del contributo economico dell'Ordine le iniziative che:

- a) hanno finalità di pubblicità o promozione commerciale;
- b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;
- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del OdFV;
- d) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'OdFV;
- e) hanno fine di lucro

### **Art. 3**

#### **Presentazione della richiesta**

1. La richiesta è presentata all'OdFV almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce.
2. Nella richiesta, redatta secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato 1), è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:
  - a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
  - b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
  - c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
  - d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. farmacisti, medici, infermieri, cittadinanza, ecc.);
  - e) nel caso di evento formativo accreditato ECM, l'ente accreditante e i crediti riconosciuti, i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
  - f) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor;
  - g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero dei partecipanti;
  - h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa.
3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.
4. La richiesta di contributo economico, oltre alle informazioni di cui al punto 2, deve essere completata con la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a vincolare il contributo alle finalità per le quali è stato richiesto.
5. Il richiedente è tenuto a informare l'OdFV degli ulteriori contributi/sponsorizzazioni ottenuti o attesi successivamente alla presentazione della domanda. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al OdFV le informazioni di cui al punto 2, lett. e) del presente articolo, nel caso di evento formativo accreditato successivamente alla presentazione della domanda.
6. Il OdFV può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

### **Art. 4**

#### **Concessione e spendita del patrocinio**

Adesione simbolica dell'OdFV ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la professione del farmacista e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'OdFV;

1. Il patrocinio consiste nell'adesione simbolica dell'OdFV ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare importanza per la professione del farmacista e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.
2. Si autorizza a far uso del nome e del logo del OdFV attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "*con il patrocinio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza*".
3. Salva la concessione del contributo economico a norma del presente regolamento, la concessione del patrocinio non comporta ulteriori oneri o contribuzioni a carico del OdFV.

4. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare danni al prestigio e all'immagine del OdFV.
5. È obbligo per il richiedente:
  - a) utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del OdFV con la delibera di concessione del patrocinio;
  - b) far pervenire al OdFV, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.
6. Il patrocinio è revocato:
  - a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del OdFV, non produce la documentazione o le informazioni richieste;
  - b) se il patrocinio e il logo dell'OdFV sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;
  - c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

## **Art. 5**

### **Concessione ed erogazione del contributo economico**

1. I contributi economici possono essere concessi dall'OdFV nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nella relativa posta di bilancio preventivo.
2. Il contributo economico può essere concesso esclusivamente per le iniziative, senza fini di lucro, individuate ai sensi dell'articolo 2.
3. Ai fini della concessione del contributo economico il OdFV tiene conto, in ordine di rilevanza, dei seguenti criteri:
  - a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;
  - b) interesse professionale all'iniziativa;
  - c) numero dei partecipanti previsti;
  - d) diffusione della notizia relativa all'iniziativa;
  - e) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa.
4. La concessione del contributo economico comporta l'onere per il richiedente di indicare, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, la dicitura "*con il contributo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza*" accompagnata dal logo del OdFV e di adempiere, con riferimento all'utilizzo del logo, a quanto previsto all'articolo 4, punti 3 e 4.
5. La previsione a carico dei partecipanti di oneri economici deve riferirsi esclusivamente al rimborso delle spese organizzative dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo economico.
6. L'erogazione del contributo economico avviene, previa presentazione del rendiconto finale redatto secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato 2), in misura delle decisioni prese dal consiglio dell'OdFV
7. Il contributo economico è revocato:
  - a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;
  - b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal OdFV;
  - c) se il contributo economico è destinato ad essere utilizzato o, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;
  - d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del contributo economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

## **Art. 6**

### **Concessione del Vantaggio economico**

Attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di presentazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Ordine dei Farmacisti funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

1. Il vantaggio economico può essere concesso esclusivamente per le iniziative, senza fini di lucro, individuate ai sensi dell'articolo 2.

2. Ai fini della concessione del contributo economico il OdFV tiene conto, in ordine di rilevanza, dei seguenti criteri:

a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;

b) interesse professionale all'iniziativa;

c) motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'OdFV,

d) valore del vantaggio economico concesso

4. La concessione del vantaggio economico comporta l'onere per il richiedente di evidenziare nel corso dell'iniziativa *"il sostegno dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza"*.

6. Il vantaggio economico è concesso dal OdFV per beni e servizi del valore non superiore ai 200€.

7. Il vantaggio economico è revocato:

a) se l'erogazione non è avvenuta nel termine di 12 mesi dalla delibera di concessione a causa della mancata presentazione del rendiconto finale o di altro fatto imputabile al richiedente;

b) se il richiedente, in sede di controllo delle voci iscritte nel rendiconto finale, non produce la documentazione o le informazioni richieste dal OdFV;

c) se il vantaggio economico è destinato ad essere utilizzato o, se già erogato, è stato utilizzato per fini diversi da quelli per i quali è stato erogato;

d) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del vantaggio economico o allegato alla stessa risulta non veritiero.

## **Art. 7**

### **Concessione Borse di Studio**

Al fine di incentivare la formazione professionale post-lauream, l'OdFV intende premiare i professionisti capaci e meritevoli con borse di studio

1. Il numero e l'importo delle singole borse di studio verranno fissati annualmente dal Consiglio dell'OdFV in relazione alla disponibilità finanziaria.

2. Ogni borsa di studio viene erogata a seguito dell'approvazione di apposito regolamento per stabilire, caso per caso:

a) Periodo di riferimento per la presentazione della domanda;

b) Soggetti beneficiari;

c) Numero totale delle borse di studio;

d) Importo delle singole borse di studio;

e) Criteri di valutazione delle domande presentate;

f) Documentazione necessaria per partecipare alla selezione;

**Art. 8****Responsabilità**

La concessione del patrocinio, del contributo e/o del vantaggio economico non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte dell'OdFV, che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

**Art. 9****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2018, come da delibera in pari data del Consiglio dell'Ordine.